

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Norme sul randagismo e a tutela degli animali domestici

ONOREVOLI SENATORI. – L'abbandono degli animali domestici e il randagismo costituiscono problemi antichi e ben noti, a cui però non è stata ancora data in sede legislativa una risposta. Nelle passate legislature furono presentate in proposito diverse proposte di legge, ma nessuna di esse è giunta alla discussione. Vivo è invece il dibattito su questi temi che anche quelle proposte hanno contribuito a stimolare; un dibattito che affronta non solo problemi contingenti, ma un ambito culturale più ampio: il nostro stesso rapporto con gli animali, anzi con gli «altri» animali.

Anche nel nostro Paese, infatti, è profondamente mutata la sensibilità comune e sempre più estranei alla coscienza individuale diventano comportamenti di violenza e di brutalità sugli altri esseri viventi, che ormai molti vorrebbero riconoscere portatori di diritti, e non oggetti, come la legislazione ha pure scritto sino a ieri: se è vero che anche l'articolo 727 del codice penale, che punisce

ogni forma di maltrattamento agli animali, non tutela questi ultimi, ma la sensibilità umana ferita dalle loro sofferenze.

E davvero, il problema affrontato da questo disegno di legge è in primo luogo una questione di civiltà.

È quantomeno segno di profonda immaturità disfarsi di un animale qualsiasi, non solo cane o gatto, come ritualmente avviene alla vigilia delle vacanze, quando quello che era fonte di simpatia e di divertimento diviene uno scomodo fardello di cui liberarsi in autostrada, in un prato o nella spazzatura.

Non sono note con esattezza le cifre del randagismo, perchè parziali o insoddisfacenti sono state sino ad oggi le poche indagini compiute. Anche l'analisi ufficiale, condotta nel 1980 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è molto discussa dagli studiosi per le metodologie adottate. Quel che è certo è che le fila dei cani vaganti nei boschi e nelle campagne, come nelle periferie delle città, sono continuamente rinsanguate da nuovi

animali abbandonati che perpetuano il fenomeno. Le risposte date sino ad oggi a questo problema non sono accettabili. Non è accettabile la prassi (spesso estesa anche ai gatti, nonostante i divieti di legge) della cattura e della soppressione, adottate come norma dalle amministrazioni comunali, i cui canili sono molto simili a *lager* per animali. E a volte la psicosi del randagismo ha indotto alcuni sindaci ad emanare ordinanze per «safari» contro i cani abbandonati. Io credo, onorevoli colleghi, che sia ora di voltar pagina, come del resto chiede con crescente sollecitazione l'opinione pubblica. È possibile farlo con questo disegno di legge, nato anche dall'esperienza di altri Paesi europei e delle regioni che hanno legiferato in tal senso; l'attività di tutte le regioni andrà inquadrata in questa legge-cornice.

Principio fondamentale è l'assunzione da parte della pubblica amministrazione della assistenza e della tutela degli animali vaganti. Non è più ammissibile, infatti, che a farsi carico del problema del randagismo siano i privati; l'attività generosa dei volontari si è sino ad oggi sostituita alla pubblica amministrazione, a cui spettano invece responsabilità e compiti ben definiti, come testimonia anche il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Solo un'azione organica, coordinata e capillare da parte degli enti locali può del resto risolvere in tempi relativamente brevi il fenomeno, mediante l'istituzione di una Anagrafe nazionale canina (ANC), organizzata territorialmente e gestita nell'ambito del servizio veterinario delle singole Unità sanitarie locali (USL). Il cane iscritto all'ANC sarà contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso attraverso tatuaggio indolore. Ciò permetterà, tra l'altro, un facile ritrovamento dei cani smarriti, come confermano le esperienze già vissute in altri Paesi.

I canili comunali sono sostituiti da rifugi socio-sanitari pubblici, gestiti con la collaborazione delle associazioni animaliste, accanto ai quali potranno trovarsi, con garanzie e controlli, rifugi gestiti da privati. Anche dalla nuova definizione risulta evidente l'impostazione che questo disegno di legge dà ai canili, non più luoghi di

soppressione, ma centri di assistenza con servizi per i cittadini che abbiano animali in casa, e soprattutto luoghi dove saranno ospitati animali vaganti.

Particolare attenzione è rivolta al controllo delle nascite, misura fondamentale della legge; gli interventi avverranno, per quanto possibile, nel rispetto dell'equilibrio ormonale degli animali.

Lo spirito del presente disegno di legge, se si muove da un lato sulla scia di esperienze già collaudate, come quelle dell'Anagrafe, accoglie dall'altro elementi nuovi: viene così riconosciuto e tutelato lo stato di libertà sul territorio dei gatti e prevista la figura del cane collettivo, adottato da un quartiere o da un caseggiato, come già avviene, soprattutto nei piccoli centri.

È vietato l'abbandono di ogni animale domestico. Per quanto riguarda le sanzioni, il contravventore incorre in una ammenda da lire un milione a tre milioni; sanzioni amministrative sono previste per chi non iscrive il cane all'Anagrafe nazionale canina, non lo sottopone al tatuaggio o non osserva la normativa prevista dal presente disegno di legge per assicurare le misure di prevenzione del randagismo.

Ma la cura del rapporto con gli animali non può essere impostata in modo semplicisticamente punitivo: per questo, accanto alla repressione dell'abbandono, viene rivolta particolare attenzione all'aspetto educativo. Una commissione nazionale istituita presso il Ministero della sanità, in cui saranno presenti anche esponenti di associazioni protezionistiche, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e le regioni, lancerà campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte agli studenti e a tutti i cittadini.

Quando l'Anagrafe canina, il controllo delle nascite, l'educazione dei cittadini, la repressione dell'abbandono troveranno attuazione, avrà trovato soluzione un fenomeno che non è degno di un Paese civile. Soprattutto, saranno evitate le sofferenze di migliaia di animali su cui pesa la «colpa» di essere stati abbandonati: perchè «randagio» non è reato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato assume come finalità pubblica la protezione e la tutela degli animali, tra cui cani e gatti, anche randagi.

Art. 2.

(Anagrafe nazionale canina)

1. È istituita l'Anagrafe nazionale canina (ANC) organizzata territorialmente e gestita nell'ambito del servizio veterinario delle singole Unità sanitarie locali (USL) competenti. Il servizio è coordinato dalle regioni nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per quanto non in contrasto con la presente legge.

2. I servizi dell'ANC sono gratuiti.

Art. 3.

(Tatuaggio)

1. Il cane iscritto all'Anagrafe nazionale canina è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante la sigla della provincia, della USL di iscrizione ed un codice alfa-numerico.

2. Per i cani appartenenti ai corpi dello Stato la sigla alfa-numerica è seguita dalle iniziali della Repubblica italiana (R.I.).

3. Il tatuaggio è eseguito gratuitamente a cura dei servizi veterinari delle USL e da veterinari liberi professionisti o da veterina-

ri collegati ad associazioni o enti all'uopo autorizzati dalle USL competenti.

4. Contestualmente al tatuaggio viene redatta una scheda segnaletica dell'animale, custodita ed aggiornata delle variazioni di cui all'articolo 4, dalla USL competente nell'ambito del servizio di Anagrafe canina. Detta scheda deve contenere razza, sesso, età, taglia, colore del manto, eventuali segni particolari dell'animale, sterilizzazione e vaccinazioni eseguite oltre alla data di iscrizione all'ANC, alla sigla di riconoscimento tatuata ed alle complete generalità ed indirizzo del proprietario.

5. Copia dei dati concernenti i cani iscritti all'Anagrafe viene trasmessa dalle USL ai rifugi socio-sanitari pubblici competenti per territorio, nonchè alle associazioni o enti di cui all'articolo 19, che ne facciano richiesta.

Art. 4.

(Obblighi dei proprietari)

1. Chiunque sia proprietario di un cane ha l'obbligo di iscriverlo all'ANC entro il terzo mese di vita e di farlo tatuare non prima dell'ottavo mese di vita e non dopo il diciottesimo.

2. Il proprietario del cane iscritto ha l'obbligo di denunciare mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla USL di iscrizione, entro sei giorni dall'evento:

- a) la variazione di residenza;
- b) la cessione a titolo oneroso o gratuito del cane, comunicando contestualmente generalità ed indirizzo del nuovo proprietario;
- c) lo smarrimento accidentale del cane;
- d) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia presentata all'autorità di polizia giudiziaria competente;
- e) la morte del cane, allegando certificato veterinario o del pubblico servizio che ha curato il ritiro dell'animale.

3. La USL trasmette le notizie di cui al comma 2 ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 3.

Art. 5.

(Accesso all'informazione)

1. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell'ANC.

2. Le USL e le regioni devono conservare e porre a disposizione dei richiedenti le registrazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

(Ritrovamento dell'animale)

1. Chiunque ritrovi un cane tatuato deve darne immediata notizia al rifugio socio-sanitario pubblico competente per territorio, fornendo precise notizie in ordine allo stato segnaletico dell'animale ed il numero di riconoscimento ANC.

2. Il rifugio socio-sanitario provvede a controllare il numero di riconoscimento prendendo immediato contatto con il proprietario corrispondente e contestualmente provvede al provvisorio ritiro dell'animale, salvo che il ritrovatore o i rifugi socio-sanitari privati di cui all'articolo 17 non richiedano di mantenere provvisoriamente l'animale a disposizione del proprietario e sempre che non sussistano impedimenti di ordine sanitario urgente esplicitamente previsti dalla legge.

3. I cani ritrovati o catturati devono rimanere a disposizione del proprietario per 20 giorni dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento inviata al medesimo a cura del rifugio socio-sanitario pubblico.

4. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti all'Anagrafe canina e tatuati. Sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura di ricovero dove si trova il cane.

5. Ogni spesa di ricovero dell'animale è a carico del proprietario secondo le vigenti tariffe, a partire dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma 3.

Art. 7.

(Affidamento)

1. Trascorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6, senza che il proprietario abbia provveduto a ritirare il cane, questo può essere definitivamente affidato al ritrovatore o alle associazioni ed enti protezionisti che ne facciano richiesta; in mancanza di questi al rifugio socio-sanitario pubblico.

2. Al fine di evitare il commercio di animali provenienti da rifugi pubblici, la direzione del rifugio deve tenere un registro pubblico nel quale vengono iscritti i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.

3. È in ogni caso vietato l'affidamento anche temporaneo di animali, comunque ospitati, ad istituti pubblici o privati a fini di sperimentazione, nonché la loro cessione a chiunque per spettacoli o giochi.

Art. 8.

(Rinuncia del proprietario)

1. Qualora il proprietario di un cane o di altro animale intenda rinunciare a questi, deve formulare richiesta scritta al comitato di controllo di cui all'articolo 14, il quale provvede al ritiro dell'animale.

2. A carico del proprietario viene posta una tassa straordinaria di affidamento pari all'importo annuale della tassa sui cani.

Art. 9.

(Cani collettivi)

1. Sono iscritti all'ANC anche i cani collettivi. Cane collettivo è quello che vive in un caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quanto altro necessario al suo benessere.

2. Tali cani devono possedere requisiti di sanità, essere sterilizzati, vaccinati e trattati con somministrazione antielmintica.

3. I cani di cui al comma 1 sono iscritti all'Anagrafe canina e tatuati con un codice che rimandi al gruppo di appartenenza. La lettera finale della sigla alfa-numerica è «S».

Art. 10.

(Felini)

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti. È vietato a chiunque maltrattarli o spostarli dal loro ambiente.

2. Nessuno può procedere alla loro cattura o soppressione, salvo nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

3. I gatti di cui al presente articolo sono vaccinati e sterilizzati a norma dell'articolo 12 e reimmessi nel loro gruppo di appartenenza o territorio come pure in caso di cure sanitarie prestate ai sensi della lettera d) dell'articolo 13.

4. Le associazioni o gli enti protezionisti di cui all'articolo 19, comma 1, ed i singoli privati da questi segnalati, in accordo con i comitati di controllo di cui all'articolo 14, competenti per territorio, e con il contributo economico del fondo di cui all'articolo 23, possono avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.

Art. 11.

(Cattura ed eventuale abbattimento)

1. La cattura di animali domestici randagi è consentita per i soli scopi di controllo anagrafico e sanitario previsti dalla presente legge, di controllo delle nascite, nonché nelle ipotesi previste dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. Il cane catturato e non tatuato deve essere affidato al rifugio socio-sanitario territorialmente competente che deve schedarlo e registrarlo all'atto dell'ingresso nel rifugio socio-sanitario stesso.

3. La cattura deve essere effettuata in ogni caso in modo indolore.

4. Nessuno può procedere alla cattura di animali domestici salvo gli addetti al servizio veterinario, le associazioni che fanno parte dei comitati di controllo e i privati da queste segnalati, esclusivamente per i fini sopra esposti.

5. Nei casi di infezione rabida conclamata previsti dall'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando si rendano necessari provvedimenti eccezionali, il sindaco, sentito il comitato di controllo di cui all'articolo 14, può autorizzare la cattura degli animali ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte del Corpo forestale e degli agenti della forza pubblica. È vietato utilizzare per l'abbattimento privati cittadini, anche se appartenenti ad associazioni venatorie.

6. L'abbattimento di cani e gatti è consentito solo nelle ipotesi previste dagli articoli 86, quarto comma, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

7. Devono essere usati in ogni caso metodi eutanasici ed indolori.

Art. 12.

(Controllo demografico)

1. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle USL, sentito il comitato di controllo di cui all'articolo 14 o su proposta di questo, individuano interventi preventivi e successivi finalizzati al controllo demografico dei cani e dei gatti. Tali interventi avvengono per quanto possibile nel rispetto dell'equilibrio ormonale degli animali.

2. Gli interventi vengono effettuati dai veterinari delle USL o da medici veterinari privati con esse convenzionati.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale determina il relativo schema di convenzione.

4. Le spese di cui al presente articolo sono a carico delle USL ed il relativo onere

è coperto dalla quota del Fondo sanitario regionale loro spettante, capitolo « profilassi animale ».

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti riguardanti animali di proprietà vengono effettuati a spese del richiedente, sulla base di un minimo tariffario concordato con l'Ordine nazionale dei medici veterinari e determinato con ordinanza del Ministro della sanità.

Art. 13.

(Rifugi socio-sanitari pubblici)

1. I canili di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono sostituiti da rifugi socio-sanitari pubblici gestiti dalle USL nell'ambito dei servizi veterinari.

2. A tali servizi sono affidati i seguenti compiti:

a) profilassi antirabbica mediante osservazione clinica;

b) ricovero degli animali di cui agli articoli 6, 8, 11 e 12 della presente legge;

c) provvisorio ricovero a pagamento di animali di proprietà;

d) servizio permanente di pronto soccorso veterinario a favore degli animali randagi o abbandonati o ospiti del rifugio stesso;

e) obbligo di dare immediato avviso ai proprietari dei cani catturati o ritrovati al fine di favorirne il riscatto.

3. Per il conseguimento di tali fini il rifugio socio-sanitario pubblico può avvalersi anche di veterinari liberi professionisti convenzionati o a contratto.

Art. 14.

(Comitato di controllo)

1. Presso ogni rifugio socio-sanitario pubblico è istituito un comitato di controllo con il compito di seguirne la gestione. I pareri da esso espressi nell'ambito di impegni di spesa e di approvazione del bilancio preventivo sono vincolanti.

2. Il comitato di controllo è composto:

- a) dal presidente della USL o suo delegato, che presiede il comitato stesso;
- b) dal direttore dei servizi veterinari;
- c) da tre veterinari designati dalla USL;
- d) da cinque rappresentanti delle associazioni, enti giuridici o gruppi aventi finalità animaliste, presenti nel territorio.

3. Almeno due seggi devono essere riservati agli enti giuridici a diffusione nazionale.

Art. 15.

(Spazi e strutture)

1. I rifugi socio-sanitari devono essere muniti di spazi e strutture tali da garantire l'igiene e il benessere degli animali ospitati.

Art. 16.

(Insufficienza dei rifugi socio-sanitari pubblici)

1. Gli animali che devono essere ospitati nei rifugi socio-sanitari pubblici, qualora in sovrannumero rispetto alle capacità di accoglimento, vengono affidati ai rifugi di cui all'articolo 17.

2. È in ogni caso vietata la loro soppressione, salvo gravi e comprovati motivi sanitari.

Art. 17.

(Rifugi socio-sanitari privati)

1. Rifugi socio-sanitari per cani e gatti possono essere istituiti e gestiti da associazioni animaliste, ambientaliste e enti giuridici protezionisti.

2. Regioni, province e comuni possono concedere a tali associazioni o enti protezionisti terreni e strutture al fine di costituire o ampliare detti rifugi, sussidiari di quelli pubblici di cui all'articolo 13.

3. In carenza di sufficienti strutture pubbliche devono essere concessi terreni demaniali e finanziamenti adeguati a soggetti singoli e collettivi per le finalità di cui al comma 1.

4. I rifugi socio-sanitari privati sono sottoposti a ispezione del comitato di controllo competente per territorio.

Art. 18.

(Commissione nazionale)

1. Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione nazionale per gli interventi e i controlli relativi alla attuazione della presente legge.

2. La commissione nazionale, presieduta dal Ministro della sanità o suo delegato, è così composta:

a) due esperti designati dal Ministro della sanità;

b) due esperti designati dal Ministro dell'ambiente di cui un etologo;

c) due rappresentanti dell'Ordine nazionale dei medici veterinari;

d) sette membri nominati dal Ministro della sanità su terne presentate da enti giuridici ed associazioni a carattere nazionale o presenti almeno in cinque regioni di cui all'articolo 19.

3. La commissione nazionale elegge il vice-presidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento.

4. La commissione nazionale è nominata con decreto del Ministro della sanità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

*(Associazioni e enti
nella commissione nazionale)*

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, individua le associazioni animaliste, ambientaliste e gli enti giuridici protezionisti che faranno parte della commissione nazionale sulla base delle finalità pro-

grammatiche e della rilevanza dell'attività svolta.

2. Il Ministro della sanità, al solo fine di ottenere, per la prima composizione della commissione nazionale, le terne di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), effettua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una prima individuazione delle associazioni e degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri ivi previsti.

Art. 20.

(Campagna di informazione)

1. La commissione nazionale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e le regioni, attua direttamente programmi annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole ed ai cittadini in genere per favorire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del loro *habitat*. Elabora proposte di riforma legislativa ed amministrativa nello spirito della presente legge.

Art. 21.

(Guardie ecologiche)

1. Sono istituite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le guardie ecologiche volontarie con funzioni di polizia giudiziaria con il compito di operare in senso preventivo o repressivo per l'applicazione delle norme a tutela degli animali.

2. I candidati sono segnalati ai prefetti dalle associazioni ed enti protezionisti di cui all'articolo 19. Devono seguire un corso annualmente istituito dal Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente. Vengono nominati con decreto dopo una prova di idoneità.

3. I componenti delle squadre operano secondo criteri stabiliti a livello locale dal prefetto ed è loro attribuita la qualifica di pubblico ufficiale per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

4. Restano comunque salve le competenze istituzionali di ogni altro organo di polizia giudiziaria nella prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 5 miliardi annui a partire dall'anno 1990 si fa fronte attraverso la riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1990, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, i comuni e le comunità montane».

Art. 23.

(Tassa sui cani)

1. La tassa sui cani esatta dai comuni come stabilito dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è integralmente devoluta ad un fondo gestito dai comuni stessi, destinato a contribuire al finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

2. Tale fondo è incrementato dai proventi delle ammende e sanzioni pecuniarie amministrative inflitte ai sensi della presente legge e dell'articolo 727 del codice penale.

Art. 24.

(Esonero dalla tassa)

1. La tassa di cui al comma 1 dell'articolo 23 è fissata in misura unica indipendentemente dalla razza e destinazione d'uso del cane.

2. Sono esenti da tassa i cani posseduti eccedenti la seconda unità.

3. Sono inoltre esonerati dal pagamento:

a) coloro i quali abbiano compiuto il sessantesimo anno d'età;

b) i privi di reddito;
c) i titolari di pensioni sociali;
d) coloro che abbiano ottenuto i cani in affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Art. 25.

(Eredità, legati e donazioni)

1. Le eredità e i legati i cui beneficiari siano il fondo di cui all'articolo 23 o le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19, sono esenti da tasse di successione ed il relativo ammontare viene detratto dall'asse ereditario imponibile.

2. Le donazioni in favore del fondo di cui all'articolo 23 o delle associazioni ed enti di cui all'articolo 19, sono esenti da tasse di donazione ed il relativo ammontare è deducibile dal reddito complessivo imponibile, delle persone fisiche e giuridiche e dai redditi assoggettati all'ILOR o future imposte sostitutive, nella misura massima del 10 per cento.

Art. 26.

(Abbandono)

1. È vietato l'abbandono di cani, gatti e di ogni altro animale domestico. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 3 milioni.

2. Incorre nella medesima ammenda chi cede, a fini di sperimentazione, l'animale che ha in custodia a qualsiasi titolo.

Art. 27.

(Mancata iscrizione ANC)

1. Incorre in sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila chi non iscrive il proprio cane all'Anagrafe nazionale canina o non lo sottopone al tatuaggio.

2. Incorre nella stessa sanzione chi, in caso di smarrimento, non provvede al ritiro dell'animale ritrovato e ospitato presso le apposite strutture a meno che non comuni-

chi immediatamente il proposito di rinuncia.

Art. 28.

(Altre sanzioni amministrative)

1. Incorre in sanzione amministrativa di lire 300 mila chi non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la sottrazione, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge.

2. Incorre nella stessa sanzione chi cattura un animale domestico, a meno che non si tratti di membri delle associazioni, degli enti, dei servizi veterinari, di singoli privati per i soli scopi di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 29.

(Maltrattamento di animali)

1. Chiunque operando in regime di convenzione o concessione o comunque operando per il conseguimento dei fini della presente legge contravviene al divieto di cui all'articolo 727 del codice penale, è punito con la pena dell'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. La condanna comporta di diritto la decadenza della convenzione o concessione e l'interdizione a trattare con la pubblica amministrazione per un minimo di anni cinque.

Art. 30.

(Interdizione dal possesso di animali)

1. Il proprietario o possessore di un animale domestico o che comunque abbia in affidamento animali a qualsiasi titolo, condannato ai sensi della presente legge o dell'articolo 727 del codice penale, è interdetto dal possesso di animali per un minimo di anni tre e di anni cinque se esercente un'attività commerciale avente ad oggetto animali.

Art. 31.

(Pubblici ufficiali)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rifiuti, ometta o ritardi gli adempimenti di cui alla presente legge, sarà punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

Art. 32.

(Regolamenti condominiali)

1. Sono nulle le norme dei regolamenti condominiali che vietino il possesso di animali nelle abitazioni.

Art. 33.

(Regioni, comuni ed USL)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, i comuni e le USL predispongono l'organizzazione, le strutture e quant'altro necessario per adempiere ai loro compiti.

2. I cani superiori all'ottavo mese di vita, devono essere tatuati e iscritti all'ANC entro il trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.